
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 TUEL) ED ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175 TUEL)

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTE:

- > la nota PEC prot. comunale n. 49911/2025 del 16/07/2025, con cui viene trasmessa all'Organo di revisione la proposta di deliberazione consiliare n. 42/2025 ad oggetto *"VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ESERCIZIO 2025, AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 – ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI"*;
- > la nota PEC prot. comunale n. 49910 del 16/07/2025, con cui viene trasmessa all'Organo di revisione la proposta di deliberazione consiliare n. 43/2025 ad oggetto *"1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 – VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027"*;

ambedue corredate della relativa documentazione allegata, per l'acquisizione del parere di competenza previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che i componenti l'Organo di revisione hanno, dapprima, singolarmente esaminato la documentazione trasmessa come sopra indicato, confrontandosi successivamente, anche con la Ragioneria Comunale, a mezzo posta elettronica e *conference call*.

VERIFICATO, preliminarmente che:

- > l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che l'Organo di revisione rilascia *"pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (...) 2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio (...)"*;
- > sussiste, pertanto, la competenza dell'Organo di revisione a rilasciare il parere richiesto in merito alla proposta di deliberazione in esame.

VISTI gli artt. 147-quinques (Controllo sugli equilibri finanziari), 162 (Principi del bilancio), 175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione), 187 (Composizione del risultato di amministrazione) e 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000.

EVIDENZIATO, in particolare, che ai sensi dell'art. 193, comma 4, del TUEL la mancata adozione, da parte dell'Ente dei provvedimenti di riequilibrio previsti dallo stesso articolo è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del Bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

VISTI i seguenti atti – esecutivi ai sensi di legge:

- > il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025–2027 ed il Bilancio di previsione finanziario 2025–2027, approvati con deliberazione consiliare n. 13 del 19/03/2025, dando atto che, ad oggi, non sono intervenute successive variazioni in corso d'esercizio;
- > il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 28/05/2025.

1. VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione accerta preliminarmente che:

- L'Ente ha approvato le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2025 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26/03/2025 sulla base del Piano Economico finanziario (PEF) 2024-2025 del servizio di gestione dei rifiuti, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24/04/2024, nel rispetto quindi del limite massimo di crescita dei costi previsti per l'anno 2025 e del gettito massimo tariffario al netto delle detrazioni già stabiliti con detta deliberazione. Le tariffe quindi sono state confermate nella stessa misura già stabilita per il 2024 per le utenze domestiche e non domestiche, ad eccezione della Zona Tariffaria Omogenea Fiera, per la quale è stato apportato un adeguamento in funzione delle prestazioni e dei costi da sostenere in esecuzione di apposito atto convenzionale che disciplina il servizio in quella specifica area;
- l'Ente non ha avuto necessità di adottare apposita deliberazione consiliare entro il 22/05/2025 al fine di adeguare il Bilancio di previsione 2025-2027 per inserimento del Fondo Obiettivi di Finanza pubblica (da iscriversi al codice U.1.10.01.07.001, missione 20 della parte corrente della spesa), avendo allocato tali poste contabili in sede di formazione del Bilancio suddetto (vedere pagg. 8-9 della Relazione tecnico-finanziaria);
- l'Ente procederà ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi nei termini previsti dall'art. 9, comma 6, del vigente Regolamento di Contabilità comunale che recita: *“L'elaborazione del DUP presuppone una verifica sullo stato di attuazione dei programmi, che deve essere presentato al Consiglio Comunale contestualmente al Documento Unico di Programmazione.”*.

2. PNRR

Nella Relazione tecnico-finanziaria sulla verifica degli equilibri – Paragrafo 9. OPERE FINANZIARIE CON FONDI DEL P.N.R.R. (pagg. 17-19), e DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPATIVITA', CULTURA e TURISMO (pag. da 19 a 21) a cui si fa espresso rinvio, sono riportate le informazioni e le tabelle riepilogative dello stato di avanzamento dei progetti finanziati dal PNRR/PNC allo scorso mese di giugno.

L'Organo di Revisione ha accertato l'avvenuta predisposizione da parte dell'Ente di appositi capitoli all'interno del PEG, ai sensi dell'art. 3, comma 3, di DM 11/10/2021, al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

3. VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2025-2027

L'Organo di revisione prende atto che:

- a) Il sistema di controllo sugli equilibri di bilancio è disciplinato dal *TITOLO III – “CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI”* del vigente Regolamento di Contabilità comunale; in particolare, l'art. 27 stabilisce al comma 1 che *“Il Consiglio Comunale provvede entro il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, ad effettuare, tramite specifica deliberazione, sulla base della documentazione predisposta dal Servizio Bilancio, la verifica del permanere degli Equilibri di Bilancio ovvero, adotta, in caso di accertamento negativo, i provvedimenti necessari a garantire il pareggio di bilancio.”*
- b) ai sensi dell'art. 147-quinques del D.Lgs. n. 267/2000 la Ragioneria comunale, in collaborazione con i Dirigenti comunali:
 - > ha esperito la verifica su tutte le situazioni idonee a pregiudicare l'equilibrio di bilancio per la gestione corrente e la gestione residui;
 - > ha rilevato la necessità di apportare variazioni alle previsioni di Bilancio necessarie per

rendere rispondenti le previsioni di entrata e di spesa all'effettivo andamento della gestione d'esercizio;

- > ha accertato l'insussistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 né passività potenziali (come da attestazioni rilasciate dai Dirigenti comunali allegata alla Relazione tecnico-finanziaria), fatta eccezione per quanto attestato dalla Dirigente dell'Area 3 – Lavori pubblici, in merito al riconoscimento, in corso di formalizzazione, di un debito fuori bilancio derivante da lavori eseguiti per la realizzazione di un nuovo sistema di smaltimento acque meteoriche in Via Lainate per i quali, per mero errore materiale, non sono stati assunti gli atti di impegno conseguenti alla perizia di variante del valore di €. 34.160,00 (IVA compresa) e conseguenti all'adeguamento prezzi di legge per un valore di €. 36.600,00 (IVA compresa), per un importo complessivo di €. 70.760,00.

L'Organo di revisione si riserva, in proposito, le proprie valutazioni in sede di rilascio del parere prescritto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6), del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio.

L'Organo di revisione:

- a) esamina, quindi, il documento "VERIFICA DEGLI EQUILIBRI ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2025-2027 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000" (Allegato A alla proposta di deliberazione consiliare n. 42/2025) rilasciata in data 15/07/2025 dal Dirigente dell'Area 4 – Servizi di programmazione economica e delle entrate (*di seguito, nel presente verbale, indicata come "Relazione tecnico-finanziaria"*), alle cui conclusioni si fa espresso rinvio e dalla quale emerge che il Bilancio, allo stato attuale, conserva l'equilibrio di competenza e di cassa e che, presumibilmente, lo stesso equilibrio sarà conservato alla chiusura dell'esercizio corrente.
- b) in merito alla proposta di deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 TUEL, prende atto che, permanendo gli equilibri di bilancio, non sussiste la necessità di adottare provvedimenti di variazione di Bilancio espressamente finalizzati al riequilibrio della gestione.

4. VERIFICHE SULL'ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2025-2027

4.1. Verifica sugli accantonamenti

L'Organo di Revisione dà atto che:

- > ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 è stata effettuata la verifica del Fondo di riserva e del Fondo di riserva cassa, come indicato a pag. 9 della Relazione tecnico-finanziaria, a cui si fa espresso rinvio;
- > allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio nella gestione dei residui, tali da rendere necessario l'adeguamento del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) accantonato nel risultato di amministrazione 2024;
- > l'importo indicato nel prospetto del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri;
- > ai sensi del Principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (punto 3.3 ed esempio 5), è stata effettuata la verifica della congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel Bilancio 2025–2027, operando una riduzione di €. 45.000,00 per l'esercizio 2025, come risultante dalla tabella riportata nella Relazione tecnico-finanziaria (pag. 46) a cui si fa espresso rinvio;
- > il Fondo rischi da contenzioso viene incrementato per l'importo di €. 50.000,00 per l'esercizio 2025; non è possibile esprimere in questa sede un giudizio di congruità in merito all'accantonamento a detto Fondo, non essendo disponibile una ricognizione complessiva del contenzioso con valutazione del rischio di soccombenza sulle procedure in corso, formulata secondo un percorso metodologico standard, ormai consolidato nella giurisprudenza contabile

(SRC Lombardia n. 69/2020/PRSP; SRC Campania, pronuncia di accertamento n. 240/2017/PRSP);

- > come indicato a pag. 10 della Relazione tecnico-finanziaria, non sussistono i presupposti per effettuare accantonamenti a titolo di Fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016.
- > tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2024, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.
- > l'Ente non deve operare l'adeguamento del Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) di cui alla legge 145/2018 (comma 859 e successivi), in quanto non soggetto alla sua istituzione per l'esercizio 2025, come accertato dall'Organo di revisione precedente con Verbale n. 5 del 04.03.2025 (prot. comunale n. 17387 del 10.03.2025).

4.2. Verifica sull'applicazione quota-parte di avanzo risultante dal Rendiconto 2024

Il Rendiconto per l'esercizio 2024 rileva un risultato di amministrazione di €. 33.230.831,70 così composto (*importi in €*):

Risultato d'amministrazione (A)	(+)	33.230.831,70
Parte accantonata (B)	(-)	12.203.414,15
Parte vincolata (C)	(-)	11.123.445,65
Parte destinata agli investimenti (D)	(-)	2.692.122,78
Parte disponibile (E = A-B-C-D)	(=)	7.211.849,12

Si richiamano, in proposito:

- il D.Lgs. n. 267/2000, ove all'art. 187, commi 1, 2 e 3-bis, dispone:
 - *“1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.”.*
 - *“2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. (...);”.*
 - *“3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.”.*
- il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 che:
 - al punto 9.2, individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e ne disciplina i relativi utilizzi;
 - al punto 9.2.11 dispone: *“9.2.11 La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. (...).”.*

Con il provvedimento di variazione in esame non vengono applicate al Bilancio di previsione 2025-2027 – esercizio 2025 – quote avanzo (fondi accantonati, vincolati, destinati, parte disponibile) risultante dal rendiconto 2024, come esplicitato a pag. 6 della Relazione tecnico-finanziaria.

L'Organo di revisione ha comunque verificato che il Comune può procedere all'applicazione

dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2024, in quanto non ricorrono le situazioni previste dagli artt. 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (anticipazione di tesoreria) del D.Lgs. 267/2000 e, pertanto, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 3-bis dell'art. 187 dello stesso Decreto.

Si dà atto che, nel corso dell'esercizio 2025, sono state disposte le seguenti applicazioni di quota-parte dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto dell'esercizio 2024:

<i>(dati espressi in €)</i>	Accantonata (B)	Vincolata (C)	Investimenti (D)	Disponibile (E)	TOTALE
parte					
Avanzo al 31/12/2024 da Rendiconto 2024	12.203.414,15	11.123.445,65	2.692.122,78	7.211.849,12	33.230.831,70
quota applicata in sede di approvazione Bilancio 2025-2027	600.000,00	690.777,00	326.436,00	0,00	1.617.213,00
saldo disponibile	11.603.414,15	10.432.668,65	2.365.686,78	7.211.849,12	31.613.618,70
totale avanzo utilizzato					1.617.213,00
<i>parte corrente</i>					1.290.777,00
<i>parte investimenti</i>					326.436,00

4.3. Verifica sulle variazioni di assestamento al Bilancio 2025-2027

Sulla scorta delle informazioni in proprio possesso e di quanto segnalato dai Dirigenti comunali, la Ragioneria Comunale ha proceduto ad una ricognizione generale della situazione finanziaria, formulando la proposta di assestamento generale al Bilancio 2025-2027, come risultante dagli elaborati contabili "Allegato A" alla proposta di deliberazione di assestamento.

In merito alla proposta di deliberazione di assestamento generale del Bilancio ex art. 174 TUEL, l'Organo di revisione verifica in particolare che:

- > le variazioni operate in sede di assestamento non riguardano anche incrementi di spesa del personale, fermo restando che, dalle verifiche esperite, risultano comunque confermati i limiti di spesa di cui agli artt. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006, dell'articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019. (non ho trovato riferimenti nella Relazione tecnico-finanziaria); si rileva che il Macroaggregato 101 si riduce di - € 227.585,00=; il Macroaggregato 102 per IRAP si riduce di - € 8.793,00=.
- > ai sensi dell'art. 193, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni disposte assicurano, in via previsionale, il permanere degli equilibri di bilancio per gli esercizi 2025-2027, rispettando i principi previsti dall'art.162 del citato D.Lgs;
- > anche a seguito della variazione di assestamento generale permangono gli equilibri del Bilancio di previsione 2025-2027, tali da assicurare il pareggio economico finanziario per la copertura delle spese correnti e di investimento;
- > le variazioni di cassa operate in sede di assestamento assicurano, in via previsionale, un saldo finale di cassa non negativo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000, considerando l'entità del Fondo di cassa, che al 30/06/2025 ammontava ad €. 15.911.586,22 (di cui €. 5.095.035,34 fondi vincolati);
- > vengono destinati proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento di spese correnti, come segue:
 - esercizio 2025 = €. 3.970.629,00
 - esercizio 2025 = €. 3.293.631,40
 - esercizio 2025 = €. 3.415.707,40

In merito ai suddetti proventi da concessione edilizie, la previsione delle entrate risulta così assestata: (*importi in €*):

esercizio	titoli abitativi	Sanzioni	TOTALE	finanziamento spesa corrente	finanziamento spesa in c/capitale	% destinata a spesa corrente
2024 (Rendiconto)	3.565.016,20=	0,00=	3.565.016,20=	0,00=	3.565.016,20=	0,00%
2025	5.978.074,00=	10.000,00=	5.988.074,00=	3.970.629,00=	2.017.445,00=	66,30%
2026	5.054.884,40=	10.000,00=	5.064.884,40=	3.293.631,40=	1.771.253,00=	65,03%
2027	6.820.238,40=	10.000,00=	6.830.238,40=	3.415.707,40=	3.414.531,00=	50,00%

Il dettaglio della previsione assestata di bilancio per il triennio 2025–2027 è la seguente (*importi in €*):

Esercizio	per oneri di urbanizzazione primaria	per oneri di urbanizzazione secondaria	Costo di costruzione	Sanzioni e oblazioni	Smaltimento rifiuti e Altre Voci	totale
2025	1.484.455,00=	1.650.000,00=	2.233.013,00=	10.000,00=	610.606,00=	5.988.074,00=
2026	1.319.455,00=	1.500.000,00=	1.919.429,40=	10.000,00=	316.000,00=	5.064.884,40=
2027	1.869.455,00=	2.050.000,00=	2.584.783,40=	10.000,00=	316.000,00=	6.830.238,40=

L'Organo di revisione ha verificato, in particolare:

- > che nella parte Spesa (codice 1.11.2.203 capitolo 26750) è allocata la somma di €. 100.000,00= (esercizio 2025), €. 100.000,00= (esercizio 2026), €. 100.000,00= (esercizio 2027), a titolo di contributo per strutture religiose; al fine della verifica del rispetto della Legge Regionale n. 12/2005 che, all'art. 73, vincola una quota minima dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria per la suddetta finalità, si rinvia ai dati che verranno rilevati in sede di Rendiconto dell'esercizio finanziario 2025;
- > che nella parte Spesa (codice 10.5.2.202 capitolo 29849) è allocata la somma di €. 1.000.000,00= (esercizio 2025), €. 1.000.000,00= (esercizio 2026), €. 1.000.000,00= (esercizio 2027), per il finanziamento di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e pertanto risulta rispettata la Legge Regionale n. 6/1989 che, all'art. 15, vincola una quota minima del 10% degli oneri di urbanizzazione per la suddetta finalità.

Viene, quindi, verificata la regolare corrispondenza delle variazioni complessivamente apportate al Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 con la proposta di deliberazione di assestamento in esame, come si evince dal seguente prospetto:

QUADRO RIASSUNTIVO - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2025-2027 - VARIAZIONE N. 1				
	esercizio 2025		esercizio 2026	esercizio 2027
ELEMENTI POSITIVI	competenza	Cassa	competenza	competenza
applicazione avanzo amministrazione (+)	-			
maggiori entrate (+)	2.424.737,00	2.424.737,00	1.874.379,28	361.576,00
minori spese (+)	1.826.074,00	1.781.074,00	595.402,00	259.307,00
totale (a) positivo	4.250.811,00	4.205.811,00	2.469.781,28	620.883,00
ELEMENTI NEGATIVI				
Disavanzo	-	-	-	-
minori entrate (-)	252.020,00	252.020,00	3.000,00	12.779,00
maggiori spese (-)	3.998.791,00	3.997.791,00	2.466.781,28	608.104,00
totale (b) negativo	4.250.811,00	4.249.811,00	2.469.781,28	620.883,00
DIFFERENZA (a)-(b)	-	- 44.000,00	-	-

Le variazioni anzidette relative all'esercizio 2025 comportano una variazione anche negli stanziamenti di cassa dei rispettivi capitoli negli importi, così come segnati nei citati provvedimenti, che si aggiungono alla variazione di sola cassa effettuata con le delibere di Giunta elencate in apposito prospetto, ma che risultano comunque compatibili con la variazione di cui trattasi, come

risultante dal seguente prospetto:

cassa prevista ante variazione ma dopo deliberare di G.C.	Maggiori spese	Minori entrate	Minori spese	Maggiori entrate	Avanzo	Cassa prevista post variazione
15.866.030,19	3.997.791,00	252.020,00	1.781.074,00	2.424.737,00	0,00	15.822.030,19

L'Organo di revisione dà atto, infine, che le variazioni di assestamento proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica.

5. AGGIORNAMENTO DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Ricordato che, come prescritto dall'art. 239, comma 1-bis del TUEL, anche in sede di esame delle proposte di variazione di Bilancio l'Organo di revisione deve esprimere un *"motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti (...)"*, intendendosi la sussistenza di un nesso logico, senza contraddizione alcuna, tra gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano essi strettamente tecnico-finanziari, ovvero descrittivi e di indirizzo politico; a tal fine l'Organo di revisione deve valutare se le variazioni al Bilancio risultano coerenti con gli atti di programmazione generale (DUP e sue articolazioni nel piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Si richiama, in proposito, il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato A/1) – Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 – ove al punto 4.2 (Gli strumenti della programmazione degli enti locali elenca gli strumenti di programmazione degli enti locali, fra cui ricomprende, al punto h), le variazioni di bilancio, mentre al successivo punto 8 (Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)) stabilisce *"Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione."* Ne consegue che il DUP costituisce il presupposto necessario, ai fini della verifica della congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, ma anche delle successive variazioni in corso d'esercizio.

Come espressamente indicato nella proposta di deliberazione in esame, viene contestualmente disposto l'aggiornamento del DUP 2025–2027 con modifica degli obiettivi specifici attribuiti alle società ed organismi partecipati (Allegato D).

6. CONCLUSIONI

Sulla base delle verifiche esperite, come sopra indicato, l'Organo di Revisione rileva:

- a) relativamente alla proposta di deliberazione consiliare n. 42/2025 ad oggetto *"VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ESERCIZIO 2025, AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 – ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI"*, tenuto conto di quanto attestato nella Relazione tecnico-finanziaria sopra richiamata, che, permanendo gli equilibri di bilancio, non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto detti equilibri sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.
- b) relativamente alla proposta di deliberazione consiliare n. 43/2025 ad oggetto *"1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAM-*

MAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 – VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027”:

- > ai sensi dell'art. 193, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito delle variazioni di assestamento generale operate con la deliberazione in esame viene assicurato, in via previsionale, il permanere degli equilibri generali del Bilancio di previsione finanziario 2025–2027, nel rispetto dei principi di cui all'art. 162 del citato D.Lgs., avendo accertato che, in questa fase della gestione non si rende necessario adottare ulteriori misure finalizzate al ripristino del pareggio, in quanto i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere, in via previsionale, un disavanzo – di gestione o di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui o della gestione di cassa;
- > che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2025-2027;
- > che l'impostazione del Bilancio 2025-2027, come variato con la proposta di deliberazione in esame, è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo previsto dall'art. 1, comma 785, della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025);
- > l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati, come da attestazioni rilasciate dai Dirigenti comunali, acquisite agli atti del procedimento, fatta eccezione per quanto attestato dalla Dirigente dell'Area 3 – Lavori pubblici, come sopra dettagliato.
- > la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle variazioni di bilancio disposte con la proposta deliberazione in esame;
- > che con le variazioni di assestamento di bilancio disposte con la proposta di deliberazione in esame risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

PRESO ATTO che, sulle proposte di deliberazioni afferente la salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del TUEL e l'assestamento generale al Bilancio 2025-2027, sono stati acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell'Area 4 – Servizi di programmazione economica e delle entrate, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso, considerato e verificato, l'Organo di Revisione

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alle sopra citate proposte di deliberazioni di verifica della salvaguardia degli equilibri e di assestamento generale del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (artt. 175 e 193 D.Lgs. n. 267/2000) e sui documenti alle stesse allegati, relativamente:

- > all'osservanza delle norme di Legge, dello Statuto e del Regolamento di Contabilità del Comune, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL, e dalle norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- > alla coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio oggetto della variazione di assestamento in esame.

RINVIA

le proprie valutazioni in merito al debito fuori bilancio attestato dalla Dirigente dell'Area 3 – Lavori pubblici, in sede di rilascio del parere prescritto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6), del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento dello stesso.

INVITA

- a) i competenti Uffici comunali ad effettuare la ricognizione complessiva del contenzioso in essere, con valutazione del rischio di soccombenza sulle procedure in corso, formulata secondo un percorso metodologico standard, ormai consolidato nella giurisprudenza contabile (SRC Lombardia n. 69/2020/PRSP; SRC Campania, pronuncia di accertamento n. 240/2017/PRSP), al fine di consentire all'Organo di revisione di esprimere la valutazione di congruità sull'entità del Fondo rischi da contenzioso (Corte dei Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR).
- b) la Ragioneria Comunale a monitorare in corso d'esercizio l'effettiva entità degli accertamenti a titolo di proventi da oneri di urbanizzazione secondaria, procedendo ove necessario alle opportune variazioni di Bilancio 2025-2027, al fine di adeguarne gli stanziamenti di parte Spesa (codice 1.11.2.203 – capitolo 26750) a titolo di contributo per strutture religiose, al fine di assicurare il rispetto del vincolo stabilito dall'art. 73 della L.R. n. 12/2005.

Il presente verbale, debitamente sottoscritto, viene trasmesso all'Ente a mezzo posta elettronica certificata, dando mandato al Dirigente dell'Area 4 di inserirlo nella raccolta dei Verbali dell'Organo di revisione e di darne comunicazione, per quanto di successiva competenza, al Sindaco, all'Assessore competente per materia ed al Segretario Generale.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ORGANO DI REVISIONE

rag. PIETRO RAPELLI - presidente

dott.ssa SIMONA VITTORIANA CASSARÀ – componente

rag. ROBERTO MIDALI – componente

firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)